

TORNATA DEL 14 LUGLIO

Oltre alle considerazioni relative ai redditi infimi, considerazioni che sono di una applicazione generale, la legge non può andare.

Per questi motivi la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Sineo.

MINERVINI. Pregherei la Commissione e voler consentire a sopprimere dal secondo comma dell'articolo 9 la parola *morale*. Ivi è detto: *industria od occupazione agraria, manifattrice o mercantile, materiale, intellettuale*; mi sembra che basti, senza che vi sia bisogno d'aggiungervi ancora la parola *morale*.

PRESIDENTE. Permetta, ora si discute l'emendamento Sineo; si limiti a quello se ha qualche cosa a dire.

MINERVINI. Io credeva che si fosse aperta la discussione generale sull'articolo. Allora mi riservo di parlare quando si tratterà del secondo comma.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pica.

PICA. Io trovo giustissima l'osservazione della Commissione di doversi mantenere nell'articolo la parola *presunti*, perchè riguardo alle professioni sono appunto i redditi presunti che si calcolano, i redditi degli anni precedenti: nessuno sa di certo se in quell'anno si guadagna la somma che si è guadagnata negli altri anni.

Credo poi che l'altra osservazione dell'onorevole Sineo sia giusta, ma sia risolta già nella redazione dell'articolo quinto, ove è detto che alle mogli, ai minori, ed a coloro che convivono col padre di famiglia, non si imputi loro per pagamento della tassa una rendita minore di lire 200.

In conseguenza è già stabilito che quando il padre di famiglia gode l'usufrutto di redditi della moglie e de' figli, se questi non oltrepassano le lire 200 nulla paga per essi, perchè si propone che questa somma sia impiegata per gli alimenti della famiglia, per l'educazione dei figli.

Per conseguenza pare che quest'emendamento sia già contemplato nell'articolo 5°.

SINEO. Il mio concetto non è stato ritenuto giustamente dall'onorevole relatore.

Ho proposto la soppressione dell'aggiuntivo *presunto*, perchè io credo che noi non possiamo camminare per mezzo di presunzioni; noi possiamo tassare gli averi effettivi, non i presunti, perchè molte volte ciò che presumete non sarà.

Io suppongo per esempio un medico il quale abbia nel corso di tre anni, stando bene di salute, percepito nell'esercizio della sua professione lire 2000 all'anno.

Se questo povero medico perde la salute, se non può più andare che appoggiandosi al bastone da un luogo all'altro, quando prima guadagnava lire 2000, non guadagnerà forse nemmeno più la metà di quanto guadagnava prima; vedete che sarebbe un'ingiustizia il volerlo tassare come se guadagnasse lire 2000.

Eguale il mio concetto è stato male compreso dall'onorevole relatore nell'ultima parte.

Io ho presentato il caso di quel padre di famiglia, il quale è chiamato in virtù della patria potestà a godere un reddito di lire 600.

Ora, questo reddito è un lucro per lui? Ci sarà forse il lucro di qualche scudo quando avrà mantenuto ed educato i suoi figli. Evidentemente non avvi lucro salvo ciò che rimane al disopra degli alimenti e delle spese necessarie per l'educazione.

Voi dunque volete imporre la tassa sopra una cosa che quel padre di famiglia non gode, e commettete così evidentemente una violazione dello Statuto dal momento che tassate quel cittadino per una ricchezza che non è sua, atteso che non si può dire di avere 400 o 600 lire dal momento che si debbono immediatamente convertire in favore d'altri.

Ma v'ha di più. Nel sostenere la sua redazione la Commissione si pone in contraddizione colle proprie applicazioni.

Diffatti, se ciascun figlio godesse il terzo di questa rendita, non avrebbe che lire 200, e per queste lire 200 non potreste domandargli che una tassa fissa di lire 2; al padre invece, perchè raccoglie tutto in sé coll'obbligo di alimentare e di educare i figli, voi volete imporre la tassa in ragione di lire 600. Vedete dunque che siete persino in contraddizione colle vostre proprie applicazioni.

Io dunque non posso a meno di mantenere l'emendamento che ho proposto.

PRESIDENTE. Si tratta ora di deliberare sugli emendamenti proposti dal deputato Sineo, i quali si riferiscono alla prima parte dell'articolo 9.

Le questioni sollevate dall'emendamento Sineo sono le due seguenti:

Prima di tutto egli vorrebbe che fossero abolite quelle parole: *certi o presunti*; in secondo luogo vorrebbe che l'imposta fosse applicata ai contribuenti a norma dei redditi, dedotti i pesi inerenti a quelli che sono goduti a titolo d'usufrutto.

L'emendamento Sineo sarebbe dunque in questi termini:

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi, dedotti i pesi inerenti a quelli che sono goduti a titolo d'usufrutto. »

SINEO. Appunto.

PASINI, relatore. L'onorevole Sineo non ha abbastanza spiegato se intenda parlare di deduzione di pesi relativamente a quei redditi che sono goduti in nome dei figli. E per verità l'articolo della Commissione è generale; esso dice:

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o apparenti che si percepiscono ogni anno sia in nome proprio sia in nome dei figli, della moglie, degli altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto e l'amministrazione libera. »

E l'onorevole Sineo propone di fermarsi alle parole: *si percepiscono ogni anno*, e di aggiungere queste altre: *dedotti i pesi, ecc.*

Dunque l'onorevole Sineo dovrebbe dirci se intenda